

Bilancio 2017 (AC 4127 bis). Gli effetti tributari dell'articolo 22, Misure di attrazione degli investimenti. Rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero.

Luca Serpieri - (cod. A6011)

1. La previsione normativa: gli effetti tributari.

Il ddl di Bilancio per gli esercizi 2017, 2018 e 2019 [1], al riguardo del quale è attualmente terminato l'intervento delle Commissioni parlamentari in sede consultiva con la produzione di più di novemila emendamenti, riporta al Capo III, Articolo 22, la previsione d'inserimento al Testo unico sull'immigrazione [2], dell'articolo 26-bis, titolato *"Ingresso e soggiorno per investimento per investitori"*, nonché al Testo unico dell'imposta sui redditi [3], dell'articolo 24-bis, titolato *"Opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia"*.

Orbene, le due previsioni normative, sono di sostegno la seconda rispetto alla prima, ma non sono univocamente complementari.

Pertanto, per gli stranieri:

a) che prevedono di soggiornare in Italia per un periodo superiore a tre mesi;

b) e che intendono effettuare:

1. un investimento, per almeno due anni di durata, di almeno due milioni di euro in titoli emessi dal governo italiano;

2. un investimento di almeno un milione di euro in strumenti rappresentativi di capitale societario, ovvero partecipando al capitale di rischio di una società operante in Italia, da costituire o già esistente, per almeno due anni;

3. una donazione a carattere filantropico di almeno un milione di euro a sostegno di un progetto:

(a) che sia di pubblico interesse;

(b) che attenga ai settori de:

i. la cultura;

ii. l'istruzione;

iii. la gestione dell'immigrazione;

iv. la ricerca scientifica;

v. l'attività di recupero dei beni culturali e paesaggistici;

a condizione che:

a) dimostrino di essere titolari e beneficiari effettivi di un importo di euro:

1. due milioni nel caso di quanto indicato al precedente numero 1;

2. un milione nel caso di quanto indicato ai precedenti numeri 2 e 3;

che deve essere disponibile e trasferibile in Italia;

b) dichiarino formalmente di obbligarsi ad impiegare i fondi per effettuare un investimento o una donazione che attenda rispettivamente i criteri di cui ai punti precedenti 1, 2 e 3, entro tre mesi dalla data di ingresso in Italia;

c) dimostrino di avere sufficienti risorse in aggiunta a quelle di cui all'importo investito o donato sopra menzionati, e comunque in misura superiore al minimo previsto per l'esenzione della partecipazione alla spesa sanitaria (Euro 8.500,00 annui di reddito), per il proprio mantenimento durante il soggiorno in Italia;

è previsto il rilascio di un visto recante la dicitura *"visto per investitori"*.

Dal lato tributario, il Legislatore, ha previsto l'inserimento di un nuovo articolo [4] nel Testo unico delle imposte sui redditi [5], volto a regolamentare la tassazione dei redditi prodotti all'estero da parte di chiunque trasferisca la propria dimora in Italia.

Premesso che sono richiamati a tassazione in Italia i redditi prodotti all'estero [6] da parte della persona fisica che soggiorna in Italia [7], il novello articolo 24-bis del Testo unico delle imposte sui redditi, concede al soggetto che trasferisce la dimora in Italia, di optare per il pagamento di un'imposta sostitutiva sui redditi in parola, a condizione che non sia stato residente fiscalmente in Italia per un periodo almeno pari a nove anni nel corso dei dieci precedenti, l'inizio di validità dell'opzione. L'imposta si applica a tutti i redditi salvo che a quelli derivanti da plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate [8], ovvero del maggior valore generato dalla vendita di partecipazioni, rispetto al prezzo di acquisto o sottoscrizione, al capitale di rischio di società, che sottintendono una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento ovvero una partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni, generate nei primi cinque periodi d'imposta di validità dell'opzione.

L'imposta sostitutiva ammonta ad Euro centomila per ciascun periodo d'imposta in cui è valida l'opzione, a prescindere dai redditi percepiti. L'importo è ridotto ad euro venticinquemila per ciascun periodo d'imposta per ciascuno dei familiari a cui è concesso il ricongiungimento col dichiarante. Pertanto i familiari ricongiunti

in Italia che maturassero all'estero redditi, con esclusione di quelli derivanti da plusvalenze generate per la cessione di partecipazioni qualificate, sconterebbero l'imposta sostitutiva nella misura di venticinquemila euro anziché centomila come il richiedente.

L'opzione deve essere esercitata in subordine alla risposta favorevole ad istanza d'interpello [9] presentata all'Agenzia delle entrate entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui il dichiarante viene ad aver dimora in Italia ed è efficace a decorrere da tale periodo d'imposta.

Il richiedente deve indicare nella richiesta d'esercizio dell'opzione, la giurisdizione o le giurisdizioni dei paesi in cui ha avuto l'ultima residenza fiscale prima dell'esercizio dell'opzione in parola. L'Agenzia, attraverso gli strumenti di cooperazione, trasmetterà la richiesta alle relative autorità fiscali dei paesi di provenienza del dichiarante, prima dell'esercizio di validità dell'opzione.

L'opzione ha durata quindicennale ed è revocabile dal richiedente. Cessa in ogni caso per omesso o parziale versamento dell'imposta sostitutiva. È precluso l'esercizio di una nuova opzione a seguito di revoca o decadenza. Uno o più familiari del richiedente, hanno facoltà di non avvalersi dell'opzione, chiedendo la tassazione nei modi ordinari dei redditi prodotti all'estero. Può essere altresì esercitata l'opzione per il richiedente ed i suoi familiari [10] purché soddisfino le condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 26-bis in commento. È prevista, nel caso, la comunicazione relativa alla giurisdizione o alle giurisdizioni dove i familiari ricongiunti al richiedente hanno avuto precedentemente residenza, come fatto per se stesso. La revoca o la decadenza di un familiare non si estende agli altri.

2. Analisi critica

Dalla lettura della norma concernente il visto per investitori, il presupposto fondante è l'intenzione del soggetto straniero di ottenere un visto di lunga durata.

Ciò potrà essere ottenuto se costui opera un investimento in titoli di stato o in capitale di rischio o attraverso una donazione filantropica.

Ove questi due interessi:

a) investimenti o donazione;

b) ottenimento del visto;

dovessero coincidere, il richiedente potrà ottenere il visto per investitori e una tassazione dei redditi di fonte estera, diversi da quelli derivanti dalla plusvalenza generata dalla cessione di partecipazioni azionarie qualificate, in misura forfettaria attraverso il pagamento di un'imposta sostitutiva fissa.

Analizziamo quindi la ragione che sottende la dazione di denaro scelta.

Che un soggetto estero abbia interesse ad acquistare almeno due milioni di titoli di stato a scopo puramente speculativo è improbabile. Il rendimento dei titoli di stato, in particolare in questo momento storico, è così ridotto che qualsiasi altra forma di investimento, anche solo con un minimo margine di rischio in più, renderebbe risultati ben più alti. Tuttavia, ove l'interesse sia unicamente quello di ottenere un visto del genere ed investendo una somma con un margine di rischio essenzialmente azzerato, potrebbe essere interessante ove la tassazione dei redditi di provenienza estera da assoggettare ad imposta sostitutiva fissa di cui alla legge in parola, fosse più bassa di quella ordinaria, una convenienza ci sarebbe.

In vero, la tassazione ordinaria ai fini IRPEF che determini un'imposta netta almeno pari a centomila euro, deve provenire da redditi ammontanti a euro 423.000,00. Pertanto, solo con redditi di fonte estera diversi dalla plusvalenza generata dalla cessione di partecipazioni azionarie qualificate, superiori all'importo anzidetto, vi sarà convenienza nell'opzione al pagamento dell'imposta sostitutiva prevista.

Del resto anche per l'investimento in titoli di stato da un lato, o capitale di rischio e donazione filantropica dall'altro, si parla rispettivamente di importi che siano almeno di euro 2.000.000,00 ed almeno 1.000.000,00.

Se ne deduce che si stia parlando di patrimoni e redditi di una certa rilevanza.

Le altre due forme di investimento di somme, ovvero, quella in capitale di rischio e quella per donazione filantropica, potrebbe invece costituire un interesse ben più vivo per lo straniero che unitamente al benefit ottenibile ai fini del visto e della tassazione degli altri redditi esteri, volesse impiantare un'attività dell'uno o dell'altro genere in Italia.

È evidente che la legge punta all'incentivazione degli investimenti esteri in Italia da parte di privati con patrimoni e redditi di una certa entità. Del resto il nostro paese seppur non attrattivo per l'attività d'impresa, vuoi per la pesante fiscalità e vuoi per la burocrazia imperante, lo è certo per la qualità della vita di soggetti con alte disponibilità. Abbiamo esempi di stranieri che vengono a risiedere in Italia soprattutto in alcune regioni come la Toscana o la Liguria nonché in molte città come Roma, Venezia o Firenze. Questa legge potrebbe attrarre nuovi soggetti, sovente da noi individuati come "nuovi ricchi". Ci riferiamo quindi a persone provenienti dall'ex blocco sovietico o da paesi della costa ovest degli Stati Uniti o dal sud est asiatico, in questi ultimi due casi, per coloro con patrimoni rilevanti generati per effetto della cessione a grandi gruppi di imprese dell'alta tecnologia. Altri paesi sono stati destinatari di flussi migratori "d'oro" e non tanto per la fiscalità incentivante ma per ragioni di sicurezza, ove lo stato di diritto è particolarmente ben consolidato; un esempio su tutti, il Principato di Monaco. Per quanto attiene la "bellezza" estetica del nostro paese tuttavia, nessuno, anche il Principato di Monaco, ha certo di più da offrire rispetto all'Italia.

Il trust di scopo per i richiedenti visto per investitori.

Il trust è uno strumento giuridico di programmazione di provenienza estera, ovvero di quei paesi che anno abbracciato l'ordinamento del diritto comune, anziché quello del diritto civile come il nostro. Tuttavia, il

Legislatore italiano ha introdotto il trust in Italia attraverso la ratifica della Convenzione de L'Aja del 1 luglio 1985 resa esecutiva con L. 16 ottobre 1989 n. 364, entrata in vigore il 1 gennaio 1992.

Nessun dubbio ormai, dopo quasi venticinque anni, sottende alla legittimità dell'impiego dell'istituto nel nostro paese, sia perché il legislatore in diverse occasioni, talvolta implicitamente e talvolta direttamente, lo ha dichiarato legittimo e utile [11] [12], sia perché esistono ad oggi oltre seicento sentenze in ambito civile, tributario e penale [13] peraltro in continuo e frequente aumento, che fra l'altro vertono ormai per una minima parte sulla legittimità ma prevalentemente sul merito, sia infine per la copiosa dottrina prodotta in materia [14].

Il trust quindi è ormai una realtà che non richiede più neanche il richiamo alla Convenzione de L'Aja del 1985 per ottenere legittimazione.

Solo un aspetto è rimasto legato a questioni fuori confine: la legge regolatrice. Il Legislatore ha riconosciuto il trust ratificando la Convenzione, ma non l'ha regolamentato, lasciando che il disponente, ai sensi della Convenzione medesima, scegliesse una delle leggi regolatrici approvate ed impiegate nei vari paesi di diritto comune. Tuttavia, le più frequentemente richiamate sono la Legge di Jersey sui Trust, la Legge di Guernsey sui Trust, ed il Diritto Inglese sui Trust. Le prime due sono leggi scritte in inglese ma che la dottrina italiana ha ormai tradotto e commentato più volte rendendole facilmente interpretabili dal giudice italiano. Il Diritto Inglese sui Trust è il più complesso da applicare. Non è una legge prima di tutto, ma una copiosa giurisprudenza maturata in secoli di storia giuridica che, per essere applicata, bisogna ben conoscere. Da ultima, ma solo per questione anagrafica, v'è la legge di San Marino sui Trust. Frutto di un'esperienza ormai decennale dei trust in Italia, è stata scritta da studiosi della materia di altissimo profilo e redatta in lingua italiana. Sempre a San Marino è stato istituito un Registro dei Trust e la Corte per il Trust e i Rapporti Fiduciari (di quest'ultima tratteremo più avanti).

Torniamo al concetto di trust: *Tizio chiede a Caio di svolgere un compito; più precisamente, gli chiede di fare qualcosa di giuridicamente rilevante che egli potrebbe fare personalmente, ma che in concreto, per una qualunque ragione, preferisce o è costretto a rimettere a un'altra persona e a un tempo futuro* [15].

Nel caso di specie, la forma di trust applicabile è quello di scopo, ovvero, ove il disponente, rappresentato dal richiedente il visto, affida una somma nei limiti previsti dalla legge in commento, ad un trustee che la vincola nel fondo in trust istituito dal disponente medesimo o da un suo procuratore speciale, per il raggiungimento di uno scopo.

Sappiamo a questo punto che lo scopo può essere uno o due o tutti e tre i casi previsti dalla legge in commento. Ricordiamo:

1. un investimento, per almeno di due anni di durata, di almeno due milioni di euro in titoli emessi dal governo italiano;
2. un investimento di almeno un milione di euro in strumenti rappresentativi di capitale societario, ovvero partecipando al capitale di rischio di una società operante in Italia, da costituire o già esistente, per almeno due anni;
3. una donazione a carattere filantropico di almeno un milione di euro a sostegno di un progetto:
 - (a) che sia di pubblico interesse;
 - (b) che attenga ai settori de:
 - i. la cultura;
 - ii. l'istruzione;
 - iii. la gestione dell'immigrazione;
 - iv. la ricerca scientifica;
 - v. l'attività di recupero dei beni culturali e paesaggistici.

Abbiamo appreso dalla disposizione normativa, che l'operazione deve aver luogo entro tre mesi dall'ingresso in Italia dello straniero.

Orbene, conosciamo benissimo i tempi burocratici del nostro apparato pubblico amministrativo. Ciò forse potrebbe non aver peso per la prima forma d'investimento ma sicuramente varrà per la seconda e di certo non per la terza in forma di donazione filantropica la quale, spesso, coinvolge organismi pubblici, privati o misti, particolarmente macchinosi nell'operare.

Dal momento invece, in cui lo straniero trasferisce la somma nel fondo in trust, su quella somma è già apposto un vincolo reperibile nel programma destinatorio tracciato nell'atto istitutivo di trust e quindi coincidente col le previsioni di legge in parola. A questo punto, qualsiasi inconveniente temporale potrà aversi nella procedura d'investimento effettivo o di donazione, la somma sarà già trasferita, disponibile e vincolata a quello specifico fine. Pertanto, il termine di tre mesi entro i quali operare l'investimento, è già superato, potendo lo straniero (disponente), trasferire la somma in qualsiasi momento nel fondo. Non si richiede pertanto un'improbabile corsa all'investimento o alla donazione, perché essa si è già concretizzata con l'apposizione del vincolo sulla somma conferita nel fondo in trust.

A questo punto, avendo parlato di segregazione del fondo, una precisazione sul trust è doverosa: esso non è un soggetto giuridico.

Il fondo in trust non è giuridicamente entizzato, tanto a vero che il fondo medesimo è "in pancia al trustee" che non è il suo amministratore. Ma allora cos'è il trustee?

I beni acclusi nel fondo in trust appartengono al trustee ma non sono suoi.

Dura è stato concepire questo concetto e ancor più dura è comprenderlo.

In Italia non conosciamo una scissione del diritto di proprietà, sappiamo solo che essa può dividersi in nuda proprietà e usufrutto o piena proprietà e diritto di uso e abitazione, ma questa è altra questione. Dire che un bene appartiene a qualcuno ma non è suo, appare un controsenso. Non è vero. Non lo è più anche per il nostro ordinamento a seguito dell'avvento del trust, in quanto, il trustee, è sì proprietario del fondo ma può disporne solo nel rispetto del programma destinatorio e quindi a vantaggio dell'interesse generale del trust, ovvero, per

uno scopo, come del caso, e non certo a suo personale vantaggio. In soldoni, il fondo in trust gli appartiene in quanto in termini giuridici ne è proprietario ma non è suo in quanto non può disporre a suo piacimento, ma solo nel rispetto del programma destinatorio anzidetto e quindi per il raggiungimento dello scopo.

Ulteriore elemento di criticità risolto da questo formidabile strumento, è il controllo sull'operazione e sui flussi di uscita.

Poniamo il caso di una donazione filantropica: la somma donata, andrà dal donante alle casse dell'ente di competenza, privato o pubblico che sia, dopo di che, mi si passi il termine, se ne perderanno le tracce o rimarrà bloccata chi sa dove, perché e per quanto. Comunque si dovranno sostenere spese per fior di professionisti, che seguano e tutelino il donante riguardo la corretta destinazione della somma donata.

Con l'ausilio del trust, la somma rimane serenamente segregata nel fondo, peraltro non aggredibile dai creditori del disponente, del trustee, e degli eventuali interlocutori coinvolti per il raggiungimento dello scopo in quanto segregata, e spesa direttamente dal trustee medesimo che si accerterà volta per volta, essendone responsabile in proprio, se le somme avranno la giusta destinazione.

Ancora di più.

I trust di scopo prevedono solitamente, rispetto alla legge regolatrice scelta, la presenza di uno o facoltativamente anche di più guardiani, anche con diversi compiti ciascuno, nominati dal disponente, affinché controllino la condotta del trustee, financo rilasciando pareri e consensi anche vincolanti riguardo gli atti che deve compiere, fino addirittura a disporre la revoca e la sostituzione nei casi patologici.

Ove dovessero sorgere contenziosi nella gestione del trust, chiunque ne abbia interesse può rivolgersi alla Corte per il Trust e i Rapporti Fiduciari istituita nella Repubblica di San Marino, un tribunale speciale composto da membri di altissimo livello nazionale ed internazionale in materia, che decreta sentenze eseguibili in qualsiasi paese.

Queste sono soltanto alcune delle criticità risolte dallo strumento giuridico del trust il quale, per sua conformazione, non cessa mai di stupire, anche gli stessi cultori della materia, nelle sue applicazioni pratiche.

Note:

1) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019, capo III articolo 22. Fonte www.altalex.com

2) D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286.

3) D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 ("Tuir"). Fonte www.normattiva.it

4) Articolo 24-bis.

5) Nota 3.

6) Redditi individuati dall'articolo 23 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 ("Tuir"). Fonte www.normattiva.it

7) Articolo 2, I comma, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 ("Tuir"). Fonte www.normattiva.it

8) Articolo 67, I comma, lettera c, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 ("Tuir"). Fonte www.normattiva.it

9) Articolo 11, I comma, lettera b, l. 27 luglio 2000, n. 212. Fonte www.normattiva.it

10) Articolo 433 cod.civ.

11) M. Lupoi, *Il dovere professionale di conoscere la giurisprudenza e il trust interno*, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2016, 113. Fonte www.il-trust-in-italia.it

12) G. La Torre, L. Serpieri, F.R. Lupoi, R. Sarro, A. Santuari, S. Arduini, G. Corti, M. Cugnasco, M. Snichelotto e D. Zanchi, *Il trust e Dopo di noi*, II Ed., Milano, 2016.

13) Motore di ricerca disponibile per gli associati all'associazione Il trust in Italia, www.il-trust-in-italia.it

14) Fonti: www.il-trust-in-italia.it

15) M. Lupoi, *Istituzioni del diritto dei trust e degli affidamenti fiduciari*, Roma, 2011 (terza ed ultima edizione, Milano, 2016)

[Chiudi finestra](#) | [Stampa pagina](#)